



## **Titolo**

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera – ritardato pagamento delle somme – reiterazione di illeciti della medesima natura - tenuità del fatto - non è invocabile

## **Descrizione**

In caso di ritardato pagamento delle somme ex art. 85 delle NOIF e dall'art. 33, comma 3, CGS, non è invocabile una situazione di inesigibilità della condotta, tale da esimere da responsabilità, in ragione dell'asserita tenuità del fatto-violazione, quale denotata dal ritardo di un solo giorno. La particolare tenuità del fatto è astrattamente configurabile solo allorché la condotta trasgressiva rappresenti un fatto episodico ed occasionale nel contesto di una sana e accurata gestione economico-finanziaria delle Società sportive. Osta al riconoscimento di questa particolare causa di non punibilità la reiterazione di illeciti della medesima natura di quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'esimente. Devono escludersi dall'ambito della particolare tenuità del fatto condotte "seriali" che denotino una pluralità di trasgressioni della stessa indole. La serialità ostativa, idonea ad integrare l'abitualità della condotta trasgressiva, si realizza quando l'autore perpetui plurimi e autonomi comportamenti illeciti, costituendo impedimento al riconoscimento di questa speciale causa di non punibilità (nel caso di specie erano state irrogate precedenti sanzioni irrogate allo stesso titolo alla società reclamante, per gli omessi versamenti, entro i termini federali, della mensilità di ottobre 2023 spettante ad un tesserato a titolo di incentivazione all'esodo (0170/TFNSD-2023-2024), degli emolumenti netti dovuti in favore di alcuni tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2023 (0211/TFN-SD/2023-24), delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2023 (0108/CFA/2023-24) e delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023 (0132/CFA/2023-24), ossia per trasgressioni tutte chiaramente appartenenti alla stessa indole della violazione di cui trattasi, in quanto tutte espressione della insofferenza della Società alle regole di sana gestione economico-finanziaria, per concludere che la reiterazione di comportamenti abituali non consente l'applicazione alla fattispecie della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen.).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 0012/CFA/2024-2025/E

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Giordano

## **Riferimenti normativi**

art. 85, NOIF; art. 33, comma 3, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0012 CFA del 26 luglio 2024 (U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.)**